



Bruxelles, 19 ottobre 2016
(OR. en)

13296/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0325 (COD)**

**RECH 288
MED 52
AGRI 556
MIGR 184
CODEC 1478**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 ottobre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 662 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 662 final.

All.: COM(2016) 662 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2016
COM(2016) 662 final

2016/0325 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla partecipazione dell'Unione
al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
avviato congiuntamente da più Stati membri**

{SWD(2016) 331 final}

{SWD(2016) 332 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Con 180 milioni di persone ritenute "povere di risorse idriche", la regione mediterranea è generalmente caratterizzata da elevati livelli di stress idrico. Per questo motivo la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nella zona assume un'importanza particolare.

I cambiamenti climatici sono sempre più spesso all'origine di gravi carenze idriche nell'area, con serie conseguenze per l'agricoltura. La maggior parte dell'acqua è destinata all'irrigazione. Ciò significa che tale carenza si traduce in un calo o un'irregolarità delle rese agricole, esercitando così una pressione aggiuntiva sulle risorse naturali e sulla capacità di fornire agli abitanti della regione acqua potabile e alimenti a prezzi accessibili.

Ciò, a sua volta, ha un effetto negativo sull'alimentazione, la salute, i mezzi di sussistenza, il tenore di vita e i livelli benessere. Questa pressione economica e sociale è una delle principali cause di instabilità. Contribuisce inoltre alla migrazione a livello interno, portando numerose famiglie contadine a trasferirsi in città, e esterno, inducendo una parte della popolazione a migrare, in particolare verso l'Europa.

La gestione non sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo è dovuta a una serie di fattori, tra cui l'instabilità politica, i cambiamenti climatici e la rapida crescita della popolazione. Una delle cause principali di questo fenomeno è l'assenza di un insieme di soluzioni innovative comuni che siano adattate alle realtà locali e facilmente trasferibili da una realtà all'altra. Queste soluzioni non saranno disponibili a breve perché il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione (R&I) nel Mediterraneo non è commisurata alle dimensioni della sfida regionale. Anche i livelli d'investimento variano notevolmente da un paese all'altro. I finanziamenti non sono destinati ad affrontare il problema dell'approvvigionamento idrico e alimentare e le pertinenti parti interessate (ad esempio, il settore privato) non sempre vantano forti capacità di R&I. A tutto questo si aggiunge il fatto che la collaborazione R&I tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata (in ampia misura disciplinata da accordi bilaterali) per avere un impatto significativo.

In tale contesto e per quanto riguarda la migrazione, l'iniziativa del programma congiunto PRIMA, guidato dagli Stati partecipanti dell'Unione e del Mediterraneo meridionale¹, è particolarmente importante e pertinente. L'iniziativa segue l'approccio del nuovo Partenariato per la migrazione per una maggiore collaborazione finanziaria con gli Stati membri e altri partner. Dimostra in che modo la politica di ricerca possa portare ad un coordinamento efficace mobilitando i bilanci nazionali e riunendo i paesi mediterranei affinché affrontino problemi comuni di lungo periodo.

¹ Il programma congiunto PRIMA coinvolge 19 paesi:
- 11 Stati membri: Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna;
- 8 paesi terzi: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.
Di questi, 14 paesi (Cipro, Repubblica ceca, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Lussemburgo, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia) hanno deciso di avviare congiuntamente l'iniziativa PRIMA.

L'obiettivo strategico del programma è sviluppare soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari di cui la regione del Mediterraneo ha urgente bisogno. Il conseguimento di questo obiettivo strategico renderà l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari più efficienti, efficaci in termini di costi e sostenibili. In questo modo la R&I potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi per quanto riguarda l'alimentazione, la salute e il benessere sociale e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa. Le politiche di R&I possono quindi essere valorizzate al massimo per affrontare la sfida della migrazione, in linea con la *Comunicazione della Commissione sull'istituzione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione*, (COM(2016) 385).

- **Contesto istituzionale**

Il processo che ha portato al programma congiunto PRIMA è iniziato con la Conferenza euromediterranea sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione svoltasi a Barcellona nel 2012. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione euromediterranea nel campo della R&I, nel contesto degli obiettivi più ampi della politica estera dell'Unione per quanto attiene al vicinato meridionale.

Varie presidenze del Consiglio hanno sottolineato la necessità di istituire un partenariato regionale per affrontare le principali sfide comuni, tra cui la disponibilità di risorse idriche e la gestione, l'innovazione e il coordinamento istituzionali in questo ambito. L'idea alla base di un partenariato regionale è il lavoro all'insegna della co-titolarietà, dell'interesse reciproco e della condivisione in un quadro di lungo termine e strutturato.

Il Consiglio "Competitività" del 5 dicembre 2014 ha invitato la Commissione a valutare se la partecipazione dell'Unione al programma congiunto PRIMA sulla base dell'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia giustificata dalla portata degli obiettivi e l'entità delle risorse necessarie. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha approvato in particolare la preminenza attribuita dal programma allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni innovative e integrate per la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo. Il Consiglio ritiene che ciò costituisca una priorità, al fine di migliorare la salute, il benessere e le condizioni socioculturali delle popolazioni della regione del Mediterraneo e rilanciare la crescita economica.

Di conseguenza, nel dicembre 2014 gli Stati membri e i paesi terzi del bacino del Mediterraneo hanno presentato una proposta alla Commissione relativa alla partecipazione al programma congiunto PRIMA.

Sulla base delle conclusioni del Consiglio "Competitività" e dopo la presentazione ufficiale della proposta, il Commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha chiesto ai servizi della Commissione di preparare una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche disponibili, tra cui un'iniziativa la cui base giuridica è l'articolo 185 del TFUE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il programma congiunto PRIMA si inserisce in un contesto istituzionale che, al più alto livello politico, ha messo in evidenza la necessità di rafforzare la cooperazione dell'Unione con i paesi del Mediterraneo meridionale nei settori chiave delle risorse idriche e dei sistemi alimentari e nei settori connessi.

Il programma PRIMA inserisce le principali sfide di R&I nell'ambito di obiettivi socioeconomici e geopolitici più ampi. Il programma è destinato ad integrare le pertinenti azioni istituzionali nelle politiche dell'Unione diverse dalla R&I elencate qui di seguito.

a) Diplomazia dell'acqua (Conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 22 luglio 2013)

Gli effetti dei cambiamenti climatici e degli sviluppi demografici ed economici, insieme allo stress sulla qualità, la disponibilità e la gestione delle risorse idriche costituiscono importanti sfide in materia di sicurezza che possono dar luogo a tensioni e conflitti in relazione all'accesso all'acqua. In questo contesto, l'Unione svolge un ruolo importante nel sostenere la diplomazia dell'acqua in tutto il mondo e nelle acque transfrontaliere in Europa, anche attraverso la promozione di iniziative in materia con i paesi limitrofi dell'UE e altri paesi individuati nel corso della mappatura UE sotto il profilo della sicurezza idrica.

b)) Revisione della politica europea di vicinato (PEV) (conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 14 dicembre 2015)

Il Consiglio ha accolto con favore la revisione della PEV in quanto priorità politica chiave per l'Unione negli anni a venire. La revisione riguarda anche il ruolo cruciale della R&I per lo sviluppo socioeconomico nei paesi del vicinato e contribuisce alla loro modernizzazione e alla diversificazione delle loro economie, agevolandone la partecipazione alle iniziative dell'UE.

c) Obiettivi di sviluppo sostenibile (conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 26 maggio 2015)

Si fa riferimento all'impegno di Orizzonte 2020 a sostenere lo sviluppo sostenibile, sia all'interno dell'Unione che con i partner internazionali, nonché alla necessità di promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nell'ambito dell'approccio generale post 2015 per eliminare la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile.

d) Migrazione (conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 12 ottobre 2015 e del 17 e 18 marzo 2016)

Le conclusioni del Consiglio riconoscono che la crisi della migrazione all'interno e al di fuori del vicinato dell'UE è ulteriormente aggravata dalla povertà, dallo scarso sviluppo socioeconomico e dalle violazioni dei diritti umani e impone una solida politica in materia di migrazione e asilo nell'UE. Il Consiglio ha inoltre ribadito il suo impegno a mobilitare tutti gli strumenti e le politiche per affrontare le cause profonde dei flussi migratori, soprattutto le difficili condizioni socioeconomiche e i cambiamenti climatici.

e) La diplomazia climatica europea dopo la COP21 (Conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 15 febbraio 2016)

Nel contesto globale della diplomazia climatica, il Consiglio fa riferimento alla messa a punto di un piano d'azione della diplomazia climatica, che comporti anche misure incentrate sul nesso tra cambiamenti climatici, risorse naturali (compresa l'acqua), prosperità, stabilità e migrazione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Gli obiettivi sono in linea con la definizione del problema e affrontano le sfide R&I associate, garantendo l'interazione con le politiche europee, del Mediterraneo e mondiali. In particolare,

l'iniziativa PRIMA è in linea con la recente *Comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione*, (COM(2016) 385). Il suo obiettivo principale è affrontare le cause profonde della migrazione e dei trasferimenti forzati avvalendosi di tutte le politiche dell'UE, tra cui l'istruzione, la ricerca, i cambiamenti climatici, l'energia, l'ambiente, l'agricoltura. Auspica inoltre lo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione che coinvolgano il settore privato, meccanismi di finanziamento innovativi e investimenti nelle PMI e nelle infrastrutture sostenibili.

Orizzonte 2020 ha già individuato "Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime" e "Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina e marittima e bioeconomia" come due delle "sfide per la società" prioritarie che devono essere affrontate incentivando gli investimenti R&I. Riconosce inoltre che le attività R&I volte ad affrontare tali sfide dovrebbero essere svolte a livello di UE e a livello superiore, dati la natura transnazionale e globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché il carattere internazionale della catena di approvvigionamento alimentare e agricolo.

Gli obiettivi R&I connessi con l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari sostenibili nella regione del Mediterraneo sembrano essere coerenti e pertinenti con le iniziative elencate qui di seguito.

- L'Agenda per lo sviluppo post-2015 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
- Il processo di Barcellona avviato nel novembre 1995 su iniziativa dei ministri degli Esteri dei paesi euromediterranei e la relativa comunicazione della Commissione *Processo di Barcellona: L'Unione per il Mediterraneo* (COM(2008) 319), che ha istituito un partenariato multilaterale incentrato su progetti regionali e transnazionali.
- La comunicazione *Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico* (COM(2012) 497), che pone l'accento sulla promozione dell'integrazione nel - o dell'allineamento con - lo Spazio europeo della ricerca (SER) per la politica di vicinato.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta concernente il programma PRIMA si basa sull'articolo 185 del TFUE. Questo strumento consente all'Unione, nell'attuazione del programma quadro pluriennale, di prevedere la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, d'intesa con gli Stati membri interessati, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'esecuzione di detti programmi.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

PRIMA è un programma congiunto fondato su e costituito da programmi nazionali gestiti e attività svolte dagli Stati membri partecipanti e dai paesi associati, con il sostegno e la partecipazione dell'UE.

La proposta della Commissione relativa a Orizzonte 2020 prevede la partecipazione dell'UE all'iniziativa PRIMA, ai sensi dell'articolo 185 del TFUE. Si tratta dello strumento

appropriato per l'UE per sostenere l'iniziativa, dal momento che consente sia il coordinamento dei programmi di ricerca nazionali sia la partecipazione dell'Unione al programma congiunto.

I programmi nazionali, bilaterali e transnazionali che finora sono stati utilizzati per migliorare l'R&I in materia di approvvigionamento idrico e sistemi alimentari non sono stati in grado di affrontare le questioni transfrontaliere e attirare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Inoltre, le sfide dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo sono complesse, interconnesse, transnazionali e multisettoriali. Richiedono una ricerca interdisciplinare e soluzioni integrate, che includano l'innovazione. Altri fattori, quali il comportamento sociale delle comunità rurali, i vincoli economici o la stabilità del quadro giuridico e istituzionale possono inoltre favorire l'adozione delle misure più appropriate. Un paese da solo non sarebbe in grado di far fronte a una simile complessità.

L'esperienza maturata con analoghe iniziative "articolo 185" dimostra che un intervento a livello di Unione può portare ad un programma adeguatamente coordinato e integrato in quanto consentirebbe di:

- a) raggiungere la scala e la portata necessarie e ottenere una massa critica di risorse
- b) incentivare effetti di leva e incidere su e condizionare le politiche esterne dell'UE e la migrazione
- c) contribuire alla cooperazione globale e alla politica europea di vicinato meridionale

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. L'Unione parteciperà al programma PRIMA nell'ambito delle competenze previste dal TFUE e si limiterà ad agevolare e sostenere, anche finanziariamente, il conseguimento degli obiettivi di PRIMA da parte degli Stati partecipanti. Gli Stati partecipanti dovranno collaborare tra loro per coordinare, allineare e integrare meglio i programmi o le attività nazionali pertinenti e, infine, mettere a punto un programma strategico comune di ricerca a lungo termine.

In proposito si rimanda alla relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.5.

- **Scelta dello strumento**

Le conclusioni tratte dalla consultazione dei portatori di interesse e l'analisi e il confronto delle opzioni contenute nella valutazione d'impatto indicano che l'articolo 185 del TFUE è il mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi di PRIMA. L'articolo 185 del TFUE è anche il mezzo prescelto dagli Stati partecipanti.

Un'iniziativa ex articolo 185 del TFUE è la modalità di intervento più efficiente e efficace per conseguire gli obiettivi strategici e specifici del programma PRIMA. Un'iniziativa ex articolo 185 del TFUE avrà probabilmente l'effetto leva complessivo più marcato rispetto ad altri strumenti, in maniera stabile, di lungo termine e integrata.

Un'iniziativa ex articolo 185 del TFUE consentirebbe la costruzione di una relazione più equilibrata con i paesi del vicinato. L'Unione e i paesi interessati stabiliranno congiuntamente le loro priorità reciproche, entrando in una nuova fase di cooperazione, in linea con le priorità della politica europea di vicinato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione d'impatto del programma PRIMA sono stati organizzati due esercizi di valutazione:

- una consultazione pubblica online, della durata di 12 settimane, dal 1° febbraio al 24 aprile 2016;
- un evento per i portatori d'interessi svoltosi a Malta il 17 marzo 2016.

Diverse parti interessate europee e del Mediterraneo meridionale del settore della ricerca, del mondo accademico, dell'industria e della società civile hanno espresso il loro parere. La preparazione della proposta ha tenuto pienamente conto dei numerosi contributi e pareri ricevuti.

Le parti interessate consultate si sono espresse in larga misura a favore dell'opzione "articolo 185".

• Assunzione e uso di perizie

A sostegno di questo esercizio di valutazione d'impatto, è stato istituito un gruppo di esperti esterni (gruppo di esperti PRIMA) provenienti da Stati membri mediterranei e non mediterranei e paesi terzi. Le conclusioni del gruppo sono state confrontate con quelle provenienti da altre fonti (ad esempio un'analisi delle pubblicazioni in materia effettuata dai servizi della Commissione, i risultati della consultazione pubblica online) e prese in considerazione nella valutazione d'impatto.

• Valutazione d'impatto

Nel corso della valutazione d'impatto sono state individuate varie opzioni, che differivano in termini di ambito di applicazione, copertura geografica e tipologia dello strumento utilizzato. Tutte queste opzioni sono state sottoposte a screening utilizzando lo strumento #14 degli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio". Su tale base, sono state considerate le opzioni politiche di seguito indicate.

- Opzione 0: Nessun cambiamento di politica - Scenario di base - Orizzonte 2020 continuerà a fornire un sostegno alle problematiche legate alle risorse idriche e alimentari in generale, su una base ad hoc. È improbabile che vengano avviate iniziative volte a integrare i sistemi R&I nell'area del Mediterraneo. Le azioni individuali durerebbero di norma da tre a quattro anni, con un impatto limitato.
- Opzione 1: Azione di cofinanziamento ERA-NET - la principale attività nell'ambito di Orizzonte 2020 è l'attuazione di un unico invito congiunto cofinanziato a presentare proposte per ciascuna azione, che porterà al finanziamento di progetti di ricerca e/o innovazione transnazionali. Le singole azioni durerebbero, di norma, cinque anni. Questa opzione consisterebbe in una serie di azioni di cofinanziamento ERA-NET, unicamente per la rimanente parte di Orizzonte 2020. Questa opzione non consentirebbe di affrontare nella sostanza la dimensione dell'innovazione, dal momento che i programmi nazionali che collaborerebbero e coordinerebbero le loro

attività si incentrano principalmente sulle attività di ricerca degli organismi pubblici di ricerca. L'opzione 1 non probabilmente non integrerebbe i programmi di finanziamento nazionali in un'agenda strategica di ricerca comune.

- Opzione 2: Programma congiunto PRIMA sulla base dell'articolo 185 del TFUE, che consente all'UE di prevedere la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'esecuzione di detti programmi. L'articolo 26 del regolamento relativo al programma quadro Orizzonte 2020 stabilisce le condizioni e i criteri per individuare e proporre un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del TFUE.

Tra l'altro, la Commissione può proporre iniziative ex articolo 185 solo se sussiste l'esigenza di disporre di una struttura specifica di esecuzione e gli Stati partecipanti hanno manifestato la forte volontà di realizzare una maggiore integrazione a livello scientifico, di gestione e finanziario. Questa opzione comporta l'elaborazione di un programma strategico di ricerca completo e la sua attuazione integrale attraverso una serie di inviti a presentare proposte transnazionali, avviato da vari Stati partecipanti e attuato attraverso una struttura specifica di esecuzione (di seguito organismo di finanziamento della struttura specifica di esecuzione). Si tratta di norma di un impegno a lungo termine (dieci anni). L'Unione fornirebbe un sostegno finanziario equivalente agli investimenti nazionali. Questa opzione è la più indicata per raggiungere gli obiettivi generali e specifici e per attuare una serie di progetti pilota e di dimostrazione in settori strategicamente importanti relativi all'approvvigionamento idrico e ai sistemi alimentari. L'opzione in questione tiene pienamente conto di tutti gli insegnamenti tratti – per quanto riguarda la gestione della partecipazione finanziaria dell'Unione, il raggiungimento di risultati ecc. – dall'attuazione di iniziative ex articolo 185 passate e in corso. Questa opzione mira inoltre a garantire una sana gestione finanziaria e a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione tramite adeguati controlli *ex ante*, informativa finanziaria e verifiche *ex post*.

Tenendo conto dei loro probabili impatti, queste opzioni sono state confrontate tra loro utilizzando lo scenario di base come riferimento e applicando i criteri elencati qui di seguito:

- efficacia: le opzioni proposte dovrebbero migliorare il quadro della R&I nell'area del Mediterraneo nei settori dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari;
- efficienza: le soluzioni proposte dovrebbero conseguire gli impatti auspicati con il miglior rapporto costi/benefici;
- coerenza con altre politiche: le opzioni proposte dovrebbero essere coerenti con altre politiche e programmi R&I dell'UE e nazionali e con le politiche internazionali di coordinamento e di cooperazione.

Le iniziative ex articolo 185 del TFUE passate e in corso indicano che questo tipo di iniziative può esercitare un forte effetto leva sui fondi pubblici nazionali in modo stabile, di lungo periodo e integrato, contribuendo in questo modo a:

- produrre l'effetto strutturante auspicato sulle politiche e i programmi nazionali di R&I e a integrarli;

- consentire la formulazione di programmi di ricerca strategici comuni a lungo termine e stabili, con azioni di adeguate dimensioni e portata;
- sostenere l'allineamento dei programmi nazionali di R&I;
- consentire la partecipazione di paesi partner su un piano di parità;
- consentire il coinvolgimento strutturale di diversi tipi di soggetti interessati, sia pubblici che privati, riunendo e mobilitando le loro conoscenze e risorse finanziarie;
- rafforzare le capacità R&I in maniera duratura.

- **Diritti fondamentali**

L'iniziativa rispetta le disposizioni dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di tutela ambientale. "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile."

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio. L'importo massimo del contributo dell'UE, compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 200 milioni di EUR. La dotazione è calcolata a prezzi correnti. Il contributo dell'UE è reso disponibile nell'ambito dell'attuazione di Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione.

- DG Agricoltura e sviluppo rurale:
 - Sfida per la società 2 "Ricerca e innovazione nel settore agricolo – Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità".
- DG R&I:
 - Sfida per la società 2 "Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina e marittima e sulle acque interne e bioeconomia";
 - Sfida per la società 5 "Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime";
 - Leadership industriale.

La partecipazione massima dell'Unione ai costi amministrativi è pari al 5%, ossia 10 milioni di EUR.

Il contributo dell'UE sarà gestito dalla struttura di esecuzione dell'iniziativa PRIMA, ossia PRIMA-IS (gestione indiretta dei fondi dell'UE). Prima della delega dei compiti di gestione e del trasferimento dei fondi, PRIMA-IS sarà oggetto di una valutazione ex ante in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario, al fine di valutare la sua capacità di attuare il programma, in particolare per quanto riguarda il ricevimento,

l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'UE, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'UE.

Le disposizioni della presente decisione e dell'accordo di delega (che la Commissione e la struttura specifica di esecuzione devono concludere) garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il rischio di mancato recupero è coperto dalle garanzie finanziarie che gli Stati partecipanti saranno tenuti a fornire a tempo debito, al più tardi prima della firma dell'accordo di delega.

Gli Stati partecipanti e l'Unione europea si impegnano a priori a contribuire a PRIMA L'impegno dell'UE, pari a 200 milioni di EUR nell'ambito del quadro finanziario pluriennale vigente, servirà principalmente a finanziare azioni indirette risultanti dagli inviti pubblicati da PRIMA-IS. Questo impegno consentirà di coprire una serie di sette piani di lavoro annuali (2018 – 2024); l'ultimo impegno della Commissione sarà effettuato nel 2020 e sarà utilizzato per finanziare progetti derivanti dagli inviti pubblicati nel periodo 2020 – 2024. Gli Stati partecipanti descriveranno nel programma di lavoro annuale le loro attività finanziate dai programmi nazionali e i rispettivi stanziamenti assegnati a tali attività. Gli Stati partecipanti sono stati informati della necessità di garantire impegni sostanziali già nei primi anni di attuazione del programma e di concentrare i loro pagamenti sull'iniziativa sin dall'inizio per equilibrare il forte impegno iniziale a carico del bilancio dell'Unione.

Il contributo dell'Unione a ciascun piano di lavoro annuale non supererà l'impegno degli Stati partecipanti, al fine di garantire un equilibrio tra il contributo finanziario dell'UE e i contributi degli Stati partecipanti e di predisporre un meccanismo volto a ridurre l'impegno dell'UE qualora gli Stati partecipanti non dovessero impegnarsi come previsto.

Inoltre, nella proposta legislativa è prevista una valutazione da parte della Commissione degli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito dei primi due programmi di lavoro annuali, come prerequisito per il contributo finanziario dell'UE. In seguito a tale valutazione, il contributo massimo dell'UE può essere rivisto secondo le garanzie applicabili in materia di soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'UE, che stabiliscono che *"Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma PRIMA, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione di PRIMA"*

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani di lavoro annuali e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I piani di lavoro annuali (PLA) di PRIMA garantiranno la coerenza e il coordinamento tra tutte le attività e il loro orientamento verso il conseguimento degli obiettivi operativi, specifici e generali dell'iniziativa PRIMA. Il programma di lavoro annuale, che è soggetto all'approvazione della Commissione, comprenderà:

- inviti a presentare proposte transnazionali finanziati da PRIMA-IS con il contributo dell'UE, secondo le regole di partecipazione a Orizzonte 2020;
- attività finanziate esclusivamente dagli Stati partecipanti di cui si tiene conto per raggiungere l'equilibrio rispetto al contributo dell'Unione a determinate condizioni. In

particolare, queste attività saranno incluse nel PLA previo l'esito positivo di una valutazione esterna internazionale *inter pares* in relazione agli obiettivi del programma congiunto PRIMA. Queste attività saranno attuate conformemente a principi comuni che saranno stabiliti di comune accordo dagli Stati partecipanti e dalla Commissione. Comprenderanno inviti tra programmi degli Stati partecipanti per progetti transnazionali organizzati da PRIMA-IS (comprese le valutazioni delle proposte). Le attività dovrebbero riguardare in misura crescente i più elevati livelli di maturità tecnologica, definiti negli allegati generali dei programmi di lavoro di Orizzonte 2020².

La relazione annuale di PRIMA-IS coprirà entrambi gli aspetti. Ciò consente un attento monitoraggio da parte dei servizi della Commissione e agevola l'adozione di misure correttive, se necessarie, in particolare riducendo gli impegni dell'UE a favore dei singoli piani annuali di lavoro se l'attuazione delle attività da parte degli Stati partecipanti non mantiene il livello di impegno necessario per mantenere l'equilibrio con quello dell'UE.

La direzione generale "Ricerca e innovazione" ha adottato modalità di supervisione standard per le iniziative ex articolo 185 del TFUE. Queste modalità si applicheranno anche al programma congiunto PRIMA. La loro efficacia dovrebbe essere valutata sia a livello di programma (per stabilire in particolare se siano stati raggiunti gli obiettivi generali) sia a livello nazionale (ponendo l'accento sugli obiettivi dei singoli paesi).

In materia di meccanismi di monitoraggio e di audit, le responsabilità dei servizi della Commissione e quelle di PRIMA-IS e degli Stati partecipanti sono chiaramente differenziate nell'atto di base. Tali responsabilità saranno ulteriormente definite nell'accordo di delega tra la Commissione e PRIMA-IS.

Sono previste una valutazione intermedia e una valutazione finale indipendenti.

La Commissione garantirà inoltre che le azioni intraprese e sostenute nell'ambito dell'iniziativa rispettino la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- **Deroghe alle regole di partecipazione di Orizzonte 2020**

L'approccio adottato per l'iniziativa PRIMA ex articolo 185 richiede solo un numero limitato di deroghe alle regole di partecipazione di Orizzonte 2020. Per garantire una partecipazione di base equilibrata alle azioni indirette in una configurazione nord-sud, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo dei partecipanti dovrebbe essere di tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, uno dei quali stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 e uno in un paese terzo, non associato a Orizzonte 2020. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, è necessario garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette, con il requisito minimo della partecipazione di un soggetto giuridico, non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti nei paesi terzi partecipanti all'iniziativa PRIMA in qualità di Stati partecipanti. Ciò si applicherebbe solo nei casi eccezionali in cui gli inviti a presentare proposte nel piano di lavoro annuale includono azioni con beneficiario unico, fatta salva l'approvazione della Commissione. Le deroghe all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per ampliare la cooperazione tramite inviti congiunti avviati dalla struttura di esecuzione di PRIMA con soggetti giuridici diversi dai paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

² Decisione della Commissione europea C(2016) 4614 del 25 luglio 2016.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla partecipazione dell'Unione
al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
avviato congiuntamente da più Stati membri**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 3 marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la Commissione ha sottolineato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) "Orizzonte 2020" che mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri.
- (3) I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare a sviluppare sinergie più strette, a rafforzare il coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza.

³ GU C... [il parere del CES]

⁴ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 ha individuato la "Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime" e la "Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne bioeconomia" come due delle sfide per la società prioritarie che devono essere affrontate favorendo gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che le attività di ricerca e innovazione per tali sfide dovrebbero essere svolte a livello di Unione o a un livello superiore, considerati il carattere transnazionale e la natura globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché la dimensione internazionale della catena di approvvigionamento alimentare e agricola.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che la cooperazione internazionale con paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente le sfide comuni. La cooperazione internazionale nella ricerca e l'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e può svolgere un ruolo fondamentale nel partenariato dell'Unione con i paesi del vicinato. Questa cooperazione segue l'approccio adottato nel quadro della politica europea di vicinato per differenziare il livello di cooperazione con ciascun paese del vicinato, in base al suo impegno nei confronti dell'Unione.
- (6) Nella sua comunicazione del 7 giugno 2016 che istituisce un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha sottolineato la necessità di ricorrere a tutte le politiche, compresa la politica in materia di ricerca e innovazione, per affrontare le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati, mobilità risorse di bilancio limitate e si incentri sulle PMI e le infrastrutture sostenibili.
- (7) Il 23 dicembre 2014 un gruppo di 19 paesi dell'area del Mediterraneo ha presentato alla Commissione una proposta relativa ad un'iniziativa di programmazione congiunta "Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo" (PRIMA). Tra questi paesi, 14 paesi hanno deciso di avviare congiuntamente l'iniziativa PRIMA impegnandosi a garantire contributi finanziari: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Repubblica ceca e Spagna (Stati membri dell'Unione); Israele e Tunisia (paesi terzi associati a "Orizzonte 2020"); Egitto, Libano e Marocco (paesi terzi non associati a Orizzonte 2020).
- (8) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto per lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative e integrate per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità della produzione alimentare e dell'approvvigionamento idrico nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile.
- (9) Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Egitto, il Libano e il Marocco, occorre prevedere degli accordi internazionali tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.
- (10) In linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato membro e paese terzo associato a Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare all'iniziativa PRIMA se si impegna a contribuire al finanziamento della stessa.

- (11) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa PRIMA, la partecipazione di qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe essere possibile se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS approva la sua partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche da un accordo internazionale tra il paese terzo in questione e l'Unione.
- (12) Al fine di garantire l'attuazione congiunta di PRIMA, occorre istituire una struttura di esecuzione ("PRIMA-IS"). PRIMA-IS, cui è destinato il contributo finanziario dell'Unione, dovrebbe garantire l'attuazione efficiente di PRIMA.
- (13) È necessario che il contributo finanziario dell'Unione sia subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA e all'adempimento di tali impegni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione. È opportuno lasciare un certo margine di manovra agli Stati partecipanti autorizzandoli a contribuire su base facoltativa al finanziamento di PRIMA-IS ai fini del finanziamento di azioni indirette, raggiungendo in tal modo un grado elevato di integrazione finanziaria. Inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire finanziariamente o in natura alle attività attuate senza il contributo dell'UE. Il periodo durante il quale gli Stati partecipanti devono apportare il loro contributo dovrebbe essere chiaramente definito.
- (14) È opportuno stabilire un massimale per il contributo dell'Unione a PRIMA con i finanziamenti di Orizzonte 2020. Entro tale massimale è opportuno che il contributo dell'Unione sia equivalente ai contributi degli Stati partecipanti a PRIMA per conseguire un forte effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare una parte limitata del contributo dell'Unione a copertura dei costi amministrativi di PRIMA-IS.
- (15) Al fine di evitare che l'attuazione di PRIMA-IS si prolunghi eccessivamente, occorre fissare un termine per il varo delle ultime attività, ivi compresi gli ultimi inviti a presentare proposte.
- (16) Le attività di PRIMA dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013. L'iniziativa PRIMA dovrebbe tenere conto delle definizioni dell'OCSE relative ai livelli di maturità tecnologica nella classificazione della ricerca tecnologica, dello sviluppo di prodotti e delle attività di dimostrazione.
- (17) Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, PRIMA-IS dovrebbe garantire un sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti ad azioni finanziate da PRIMA-IS. Queste azioni dovrebbero essere selezionate a seguito di inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali sotto la responsabilità di PRIMA-IS.
- (18) Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
- (19) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di

gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione⁶.

- (20) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione di PRIMA oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma.
- (21) La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito di PRIMA-IS è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. A causa delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario disporre deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
- (22) Sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, adeguando ulteriormente le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Per garantire una partecipazione di base equilibrata alle azioni indirette in una configurazione nord-sud, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti dovrebbe essere di tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, uno dei quali stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 e uno in un paese terzo, non associato a Orizzonte 2020. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti nei paesi terzi partecipanti a PRIMA in qualità di Stati partecipanti. Al fine di garantire che le condizioni di finanziamento non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti in paesi terzi che partecipano a PRIMA in quanto Stati partecipanti, occorrerebbe stabilire che, oltre ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, anche i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri partecipanti sono ammissibili al finanziamento. Le deroghe all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per consentire di ampliare la cooperazione tramite inviti congiunti avviati da PRIMA-IS con soggetti giuridici diversi dai paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
- (23) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).;

- (24) Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (25) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (26) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, e elabori delle relazioni in merito a tali valutazioni.
- (27) Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione intende inserire nelle relazioni sulla valutazione di PRIMA.
- (28) L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione e nei paesi del Mediterraneo nel settore dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari. La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare l'ampiezza e la portata, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Visto che l'obiettivo può essere realizzato meglio a livello dell'Unione integrando gli sforzi nazionali in un'impostazione unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca compartimentati, favorendo l'elaborazione di una ricerca comune e di strategie di finanziamento transnazionali e realizzando la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) Di conseguenza, l'Unione dovrebbe partecipare al programma congiunto PRIMA,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Partecipazione a PRIMA

1. L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA") avviato congiuntamente da [Cipro, Francia, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna e Tunisia] ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2. Egitto, Libano e Marocco diventeranno Stati partecipanti, fatta salva la conclusione di accordi internazionali con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.
3. Qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 1 può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Se soddisfa tale condizione, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.
4. Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 2 può partecipare a PRIMA purché:
 - (a) soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione;
 - (b) PRIMA-IS approva la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA; e
 - (c) conclude un accordo internazionale con l'Unione che fissa i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.

Se il paese soddisfa le prescrizioni di cui al primo comma, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.

Articolo 2 *Obiettivi di PRIMA*

1. L'obiettivo generale di PRIMA è sviluppare soluzioni innovative comuni, pienamente testate e oggetto di progetti di dimostrazione, per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari nella regione del Mediterraneo, al fine di rafforzarne la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
2. Al fine di contribuire all'obiettivo generale, PRIMA persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - i) l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di approvvigionamento idrico e sistemi alimentari;
 - ii) il perseguimento, in tutti i programmi nazionali di R&I, dell'attuazione del programma strategico;
 - iii) il coinvolgimento strutturale di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato nell'attuazione nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;
 - iv) il rafforzamento del finanziamento e delle capacità di attuazione di tutte le parti coinvolte.

Articolo 3
Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione al programma PRIMA, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 200 000 EUR al fine di eguagliare i contributi degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico che dà attuazione al programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE del Consiglio⁸, e in particolare a titolo della parte II "Leadership industriale" e della parte III "Sfide per la società", in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Il contributo finanziario dell'Unione è utilizzato dalla struttura di esecuzione di PRIMA (in appresso "PRIMA-IS")
 - (a) per finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
 - (b) per coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 5% del contributo finanziario dell'Unione.

Articolo 4
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:
 - (a) la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che il programma PRIMA è istituito in conformità dei termini stabiliti dalla decisione;
 - (b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. PRIMA-IS è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione e dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;
 - (c) l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento del programma PRIMA;
 - (d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio

⁸ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- (e) l'istituzione di un modello di governance per il programma PRIMA a norma dell'articolo 12;
 - (f) l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione della Commissione, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 6.
2. Durante l'attuazione del programma PRIMA il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato a quanto segue:
- (a) l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 6;
 - (b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità con l'articolo 12;
 - (c) il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (d) l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare mediante i due primi piani di lavoro annuali di PRIMA. In seguito a tale valutazione il contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è rivisto a norma dell'articolo 9.

Articolo 5

Contributi degli Stati partecipanti al programma PRIMA

- 1. Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i proprio organismi di finanziamento nazionali, un contributo finanziario o in natura pari ad almeno a 200 000 000 EUR nel corso del periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2028.
- 2. I contributi degli Stati partecipanti o dei loro organismi di finanziamento nazionali consistono in:
 - (a) se del caso, contributi finanziari a favore di PRIMA-IS in vista del finanziamento delle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
 - (b) contributi finanziari o in natura al fine di attuare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - (c) contributi finanziari allo stanziamento di bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperti dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).
- 3. I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti tramite i loro organismi di finanziamento nazionali

per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

4. Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili abituali degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, alle norme contabili applicabili dello Stato partecipante in cui sono stabiliti gli organismi nazionali di finanziamento in questione e ai principi contabili internazionali/principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente designato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. In caso di dubbi quanto alla certificazione, il metodo di valutazione può essere verificato da PRIMA-IS. Se sussistono dubbi PRIMA-IS può effettuare un audit.
5. I contributi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'entrata in vigore della presente decisione per le attività incluse nel primo piano di lavoro annuale di PRIMA e dopo l'adozione dei successivi piani di lavoro annuali da PRIMA-IS.

Articolo 6 *Attività e attuazione di PRIMA*

1. PRIMA sostiene le seguenti attività:
 - a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi transnazionali organizzati da PRIMA-IS, in particolare:
 - i) azioni di ricerca e innovazione, tra cui progetti di dimostrazione, impianti pilota, sperimentazione e diffusione precommerciale, incentrati in particolare sui più elevati livelli di maturità tecnologica;
 - ii) azioni di coordinamento e di sostegno, incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;
 - b) attività finanziate dagli Stati partecipanti tramite i loro organismi nazionali di finanziamento senza il contributo dell'UE, sempre più incentrate anch'esse sui più elevati livelli di maturità tecnologica e consistenti in:
 - i) attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali, aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, il cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;
 - ii) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti.
2. Il programma congiunto PRIMA è attuato sulla base di piani di lavoro annuali adottati da PRIMA-IS, previa approvazione della Commissione, entro la fine dell'anno precedente. In via eccezionale; il piano di lavoro annuale di PRIMA per il

2018 può essere adottato entro il 31 marzo 2018. PRIMA-IS mette il piano di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale PRIMA. Il piano di lavoro annuale di PRIMA fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo dell'Unione e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti per il tramite dei loro organismi di finanziamento nazionali senza contributi dell'UE. Il piano di lavoro annuale di PRIMA include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
4. Le ultime attività da finanziare, compresi gli ultimi inviti a presentare proposte nell'ambito dei piano di lavoro annuali pertinenti di PRIMA, sono avviate entro il 31 dicembre 2024. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2025.
5. Le attività destinate ad essere finanziate dagli Stati partecipanti tramite i loro organismi nazionali di finanziamento senza il contributo dell'UE possono essere incluse nel piano di lavoro annuale di PRIMA, previo l'esito positivo di una valutazione esterna internazionale inter pares in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.
6. Le attività previste dal piano di lavoro annuale di PRIMA che sono finanziate dagli Stati partecipanti tramite i loro organismi nazionali di finanziamento senza il contributo dell'UE sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.
7. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 6, soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, di cui:
 - i) uno stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 e
 - ii) uno stabilito in un paese terzo considerato uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito dell'invito a presentare proposte interessato.
 - b) Le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e mediante una procedura in due fasi. La fase 1 consiste in una valutazione a livello nazionale o transnazionale delle proposte presentate da soggetti giuridici ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei programmi

nazionali pertinenti. La fase 2 consiste in un'unica valutazione internazionale indipendente inter pares, predisposta da PRIMA-IS. Nella fase 2 le proposte sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione.

- c) Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS sulla base di tale classificazione. Gli Stati partecipanti devono concordare un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo degli importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte.
8. PRIMA-IS monitora e riferisce alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal piano di lavoro annuale di PRIMA.
9. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività del programma PRIMA ed effettuate in stretta collaborazione con PRIMA, siano esse attuate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano ad un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura "[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA sostenuto dall'Unione europea".

Articolo 7

Regole di partecipazione e diffusione

1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite in tale regolamento, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.
2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti di cui:
- a) uno stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 e
- b) uno stabilito in un paese terzo considerato uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito dell'invito a presentare proposte interessato.
3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in casi debitamente giustificati previsti nel piano di lavoro annuale di PRIMA, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro partecipante, che sia uno Stato membro, un paese associato a Orizzonte 2020 o un paese terzo considerato uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito dell'invito a presentare proposte interessato.
4. Oltre ai partecipanti ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante sono ammissibili ai fini del finanziamento.

5. In deroga all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013, quando tale attività è inclusa nel programma di lavoro annuale di PRIMA, PRIMA-IS può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi diversi dagli Stati partecipanti o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche, con organizzazioni internazionali o con altre terze parti, in particolare organizzazioni non governative, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Articolo 8

Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS

1. Fatta salva una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e l'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), la Commissione, a nome dell'Unione, stipula con essa un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:
 - a) le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
 - b) le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
 - c) gli specifici indicatori di prestazione correlati al funzionamento di PRIMA-IS;
 - d) le prescrizioni per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;
 - e) le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;
 - f) le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale di PRIMA, i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, le prescrizioni in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che questi vengano adottati da PRIMA-IS; e
 - g) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 9

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Se il programma PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il proprio contributo finanziario, in funzione dell'effettiva attuazione del programma PRIMA.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione del programma PRIMA.

Articolo 10

Audit ex post

1. A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013, PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. PRIMA-IS garantisce al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96⁹ del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ al fine di determinare se vi sia

⁹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il

stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della presente decisione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre ad eventuali terze parti l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti e dell'OLAF.
5. Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 12 *Governance del programma PRIMA*

1. Gli organi di PRIMA-IS comprendono:
 - a) l'assemblea generale;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il segretariato;
 - d) il comitato consultivo scientifico.
2. PRIMA-IS è gestito dall'assemblea generale in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti. L'assemblea generale è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

L'assemblea generale adotta, previa approvazione della Commissione:
 - a) il piano di lavoro annuale di PRIMA;
 - b) i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 6; e
 - c) le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

L'assemblea generale approva la partecipazione all'iniziativa PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui all'articolo 1,

regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA.

Ciascun Stato partecipante dispone di un voto in seno all'assemblea generale. Le decisioni sono adottate per consenso. In caso contrario, l'assemblea generale adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75% dei voti. L'approvazione della partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020, diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avviene all'unanimità.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore, e può prendere parte alle discussioni. A questo titolo riceve tutti i documenti necessari.

3. L'assemblea generale stabilisce il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che non può essere inferiore a cinque, e li nomina. Il consiglio di amministrazione monitora le attività del segretariato di PRIMA-IS.
4. L'assemblea generale istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

- (a) attua il piano di lavoro annuale di PRIMA;
 - (b) fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;
 - (c) monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;
 - (d) gestisce i contributi finanziari dell'Unione e degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;
 - (e) rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;
 - (f) collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo di delega di cui all'articolo 8.
5. L'assemblea generale istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti provenienti da tutti gli Stati partecipanti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. L'assemblea generale stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico, i loro diritti di voto e le modalità di nomina a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Nell'ambito del comitato consultivo scientifico, l'assemblea generale può istituire gruppi di lavoro specializzati cui partecipano esperti indipendenti supplementari incaricati di svolgere compiti specifici.

Il comitato consultivo scientifico:

- (a) consiglia l'assemblea generale sulle priorità e le esigenze strategiche;
- (b) consiglia l'assemblea generale in merito al contenuto e alla portata del progetto di piano di lavoro annuale di PRIMA da un punto di vista scientifico e tecnico;

- (c) riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione del programma PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.
- (d) se del caso, consiglia l'assemblea generale sull'opportunità di istituire sottocomitati scientifici, task force e gruppi di lavoro specializzati.

Articolo 13
Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 14.
2. Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA-IS.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 14.

Articolo 14
Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia di PRIMA entro il 30 giugno 2022. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.
2. La Commissione effettua la valutazione finale di PRIMA entro il 31 dicembre 2028. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione che contiene i risultati di quest'ultima e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2029.

Articolo 15
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1,1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1,2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1,3. Natura della proposta/iniziativa
- 1,4. Obiettivi
- 1,5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1,6. Durata e incidenza finanziaria
- 1,7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2,1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2,2. Sistema di gestione e di controllo
- 2,3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3,1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3,2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3,3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea ad un partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹¹

Titolo 08 Ricerca e innovazione, programma quadro Orizzonte 2020

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹²**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo strategico di PRIMA è sviluppare soluzioni innovative comuni, pienamente testate e oggetto di progetti di dimostrazione, in materia di approvvigionamento idrico e di sistemi alimentari nella regione del Mediterraneo, in modo da rafforzarne la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità e di contribuire a risolvere ad un livello più elevato i problemi legati alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Il suddetto obiettivo strategico presuppone un quadro duraturo per la ricerca e l'innovazione che concretamente si declina negli obiettivi specifici seguenti:

- l'elaborazione di un programma di ricerca e innovazione strategico comune di lungo termine in materia di approvvigionamento idrico e sistemi alimentari;
- il perseguimento, in tutti i programmi nazionali di R&I, dell'attuazione del programma strategico di ricerca e innovazione;

¹¹ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹² A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- il coinvolgimento strutturale di tutte le parti interessate in materia di ricerca e innovazione (settore pubblico e privato) nell'attuazione nel programma strategico di ricerca, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;
- il rafforzamento del finanziamento della ricerca e dell'innovazione e le capacità di attuazione di tutti i soggetti coinvolti.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'elaborazione di un programma di ricerca e innovazione strategico comune di lungo termine in materia di approvvigionamento idrico e sistemi alimentari; che determini un progresso significativo verso gli obiettivi specifici summenzionati. Sono previsti ulteriori impatti, come il fatto di attrarre investimenti privati grazie al prevedibile impegno istituzionale di lungo termine; la promozione di contatti scientifici e diplomatici tra i partecipanti ("diplomazia della scienza") e un rafforzamento degli accordi bilaterali S&T tra l'UE e i singoli paesi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

I progressi di PRIMA saranno misurati nel modo seguente:

1. Attraverso degli indicatori di attuazione, ossia indicatori di esecuzione (output) e di risorse (input), per valutare lo sviluppo a medio termine delle attività di PRIMA:

a) Indicatori di esecuzione:

- Progetti pilota e di dimostrazione su larga scala
- Le priorità nazionali (in materia di finanziamento) della ricerca adattate in funzione dei risultati e le priorità dell'agenda strategica di ricerca e innovazione
- Allineamento dei programmi nazionali di finanziamento della R&I
- Strategie nazionali nuove o aggiornate che rispecchino l'impatto dell'iniziativa
- Vantaggi in termini di efficienza grazie alla messa in comune delle risorse. Percentuale di investimenti pubblici degli Stati partecipanti. Volume e percentuale dei cofinanziamenti dell'UE e dei paesi terzi del Mediterraneo. Costi operativi. Tempi per la concessione delle sovvenzioni. Tempi per il pagamento.
- Finanziamenti stanziati attraverso inviti a presentare proposte congiunti transnazionali o attività finanziate diverse dai progetti
- Aumento della quota dei modelli attuati in materia di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo
- Aumento della quota delle nuove strategie attuate per rafforzare l'efficienza idrica e alimentare e la riduzione dei rifiuti nell'area del Mediterraneo
- Nuovi modelli economici orientati alla qualità dell'acqua e degli alimenti e strategie adottate a livello nazionale e regionale
- Ampliamento delle equipe nazionali coinvolte in progetti R&I destinati a migliorare l'efficienza nella gestione dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari

- Numero di paesi in cui sono attuate soluzioni per il risparmio idrico
- Numero di inviti transnazionali all'anno relativi all'approvvigionamento idrico e ai sistemi alimentari

b) Indicatori di risorse

- Livello di partecipazione degli Stati partecipanti alle riunioni del consiglio di amministrazione
- Altri paesi che partecipano all'iniziativa
- Paesi partecipanti che pongono fine alla loro partecipazione

- L'impegno finanziario effettivo in da parte degli Stati partecipanti
- Progressi degli aggiornamenti dell'agenda strategica di ricerca e innovazione (ASRI)
- Partecipazione di tutti i paesi terzi a condizioni uguali

2. Attraverso indicatori specifici, basati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e incentrati principalmente, ma non esclusivamente, sulla sicurezza alimentare (OSS #2) e la gestione sostenibile dell'acqua (OSS #6). I principali indicatori e il loro collegamento con gli obiettivi operativi sono:

- Indice di povertà multidimensionale
 - Obiettivo 1 (agricoltura intelligente e sostenibile, risorse naturali e aumento della produzione)
 - Obiettivo 4 (soluzioni per migliorare l'efficienza della catena alimentare e dell'acqua e ridurre le perdite e i rifiuti)
 - Obiettivo 5 (riduzione degli organismi nocivi e degli agenti patogeni nell'agricoltura, salute umana)
- Popolazione in sovrappeso (%)
 - Obiettivo 3 (soluzioni per l'industria agroalimentare, patrimonio mediterraneo in materia alimentare)
- Utilizzo del suolo (%).
 - Obiettivo 7 (miglioramento della gestione sostenibile delle terre e dell'acqua nei bacini idrografici semi-aridi)
- Emissioni di GES (totali e AFOLU – t eCO²)
 - Obiettivo 1
- Resa cerealicola (kg/ha)
 - Obiettivo 1
- Valore aggiunto agricolo (EUR/lavoratore)
 - Obiettivo 6 (modelli innovativi nell'agroalimentare, nuovi posti di lavoro, crescita economica)

- Consumo di fertilizzanti (kg/ha di seminativi)
→ Obiettivo 1
- Produttività della colture rispetto al consumo di acqua (kg/m³)
→ Obiettivo 2 (soluzioni di risparmio idrico nell'agricoltura)
- Proporzione del volume totale di acqua utilizzato
→ Obiettivo 7
- Popolazione che dispone di servizi idrici gestiti in modo sicuro (rurale,%).
→ Obiettivo 8 (nuovi modelli di governance nella gestione delle risorse idriche)
- Popolazione che dispone di servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro (rurale,%).
→ Obiettivo 8
- Volume dei rifiuti agricoli utilizzati per la produzione di energia (t)
→ Obiettivo 4

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

PRIMA assocerà le risorse nazionali e dell'UE per mettere a punto, in modo strutturato, un quadro stabile per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo.

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla relazione di valutazione d'impatto di PRIMA che accompagna la proposta legislativa.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

L'iniziativa è in linea con il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, in quanto affronta alcune delle cause profonde della migrazione; si situa incontestabilmente all'incrocio tra la ricerca, i cambiamenti climatici, l'ambiente e le politiche agricole; ed illustra il recente modello di cooperazione allo sviluppo promosso dal nuovo quadro di partenariato nella misura in cui associa investitori privati, mobilita risorse di bilancio limitate e pone l'accento sulle PMI e le infrastrutture sostenibili.

Solo un intervento a livello dell'Unione consentirà di realizzare un programma ben coordinato e integrato che raggiunga la scala, la portata e la massa critica necessarie per realizzare gli obiettivi generali e specifici. L'azione a livello di UE è caratterizzata da un forte effetto leva, in quanto mobilita importanti investimenti pubblici e privati aggiuntivi e esercita inoltre un impatto che va al di là della politica e delle soluzioni di R&I, apportando in questo modo un sostegno alle politiche esterne e agli sforzi dell'UE per affrontare le cause profonde dei flussi migratori. La partecipazione dell'UE all'iniziativa PRIMA probabilmente rafforzerà la visibilità e la responsabilità a livello mondiale dell'Europa, nello spirito della politica di vicinato dell'Unione europea, che incoraggia la differenziazione e una maggiore titolarità reciproca con i partner del vicinato.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

PRIMA è concepito per operare come un'iniziativa ex articolo 185, ossia un programma congiunto pluriennale attuato dagli Stati partecipanti, con la partecipazione dell'UE. L'esperienza acquisita con iniziative passate e in corso, dal 6° PQ a Orizzonte 2020, dimostra che si ottengono effetti positivi, in particolare per quanto riguarda:

- l'integrazione a lungo termine delle attività nazionali ed europee sul piano scientifico, gestionale e finanziario destinate ad affrontare sfide comuni, con chiari impegni politici e finanziari assunti sin da subito, senza la necessità di istituzionalizzare gli sforzi congiunti o creare nuove strutture di grandi dimensioni;
- gli effetti leva e gli impatti;
- la leadership sul piano internazionale e la cooperazione globale, sia in termini di visibilità, leadership scientifica e nuovo modello per la cooperazione allo sviluppo;
- l'attuazione efficiente e la sana gestione finanziaria.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

PRIMA contribuirà ad una serie iniziative faro, in particolare in materia di sostenibilità: l'iniziativa faro "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" e il programma europeo di vicinato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. PRIMA è pertinente anche per una serie di politiche esterne, in particolare il quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione e dell'agenda per lo sviluppo post 2015 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

PRIMA contribuirà considerevolmente a realizzare gli obiettivi di Orizzonte 2020 e della politica di ricerca e innovazione (triplice concetto - scienza aperta, innovazione aperta, apertura al mondo).

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione fino al 31.12.2028
- Incidenza finanziaria dal 2018 al 2020 per gli stanziamenti di impegno e dal 2018 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹³

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

È istituito un nuovo soggetto giuridico responsabile esclusivamente dell'attuazione di PRIMA.
Il contributo finanziario dell'Unione all'iniziativa sarà erogato tramite questa struttura.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le modalità standard di supervisione, adottate dalla DG RTD per le iniziative ex articolo 185 del TFUE, si applicheranno anche al programma congiunto PRIMA.

Le responsabilità dei servizi della Commissione e quelle della struttura specifica di esecuzione di PRIMA (PRIMA-IS) e degli Stati partecipanti saranno definite nell'atto di base e nell'accordo di delega.

Prima della firma dell'accordo di delega, PRIMA-IS sarà oggetto di una valutazione ex ante in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario. PRIMA-IS trasmette relazioni annuali esaustive che contengono il parere del responsabile dell'audit e una dichiarazione di gestione ed è responsabile della verifica ex ante delle spese relative a tutte le azioni indirette finanziate da PRIMA-IS.

Inoltre, come previsto dal regolamento finanziario, gli Stati partecipanti dovranno fornire sufficienti garanzie finanziarie, a tempo debito e al più tardi prima della firma dell'accordo di delega da parte della Commissione.

Gli Stati partecipanti determineranno i costi delle loro attività conformemente alle pratiche contabili abituali e alle norme contabili degli Stati partecipanti interessati e ai principi contabili internazionali/ai principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili, ivi compresi i certificati di audit e una dichiarazione di gestione.

La Commissione funge da osservatore nell'organo decisionale di PRIMA-IS e verifica e approva il piano di lavoro annuale (PLA), i relativi piani di bilancio (mediante una decisione della Commissione) e le relazioni annuali. Se la contabilità non è approvata, sarà avviata un'azione di follow-up al fine di attenuare gli eventuali rischi finanziari e in termini di reputazione per la Commissione. Laddove necessario, i pagamenti alla struttura PRIMA-IS saranno sospesi e/o recuperati, eventualmente mediante escussione della garanzia finanziaria fornita dagli Stati partecipanti. Se queste misure sono inadeguate a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione o garantire che gli obiettivi delle politiche siano correttamente realizzati, allora dopo un attento esame, si potrà procedere ad un audit della struttura di esecuzione PRIMA-IS. La Commissione può inoltre decidere, se necessario, di sospendere l'attuazione o porre termine all'accordo di delega.

L'attuazione dell'iniziativa PRIMA sarà monitorata mediante relazioni annuali che conterranno una panoramica dettagliata delle attività di PRIMA rispetto al piano di lavoro strategico pluriennale e al piano di lavoro annuale, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e gli indicatori aggiornati di cui al punto 1.4.4.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

- 1) La capacità della struttura PRIMA-IS di gestire il contributo dell'UE e tutelare gli interessi finanziari dell'UE
- 2) La capacità degli Stati partecipanti di finanziare i propri contributi al programma
- 3) Il considerevole impegno iniziale dell'UE nel 2020

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Rischio 1 – Cfr. il punto 2.1

Rischio 2 – Il contributo dell'UE sarà erogato in conformità delle condizioni stabilite nell'atto di base e nell'accordo di delega. Inoltre nell'atto di base (articolo 9) è previsto un meccanismo di soppressione, riduzione o sospensione del contributo dell'Unione.

Rischio 3 – L'atto di base prevede la possibilità di sopprimere, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'UE se gli impegni degli Stati partecipanti non sono rispettati a tempo debito e la possibilità di riassegnare gli stanziamenti di bilancio ad altre iniziative nel 2020.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

L'articolo 10 dell'atto di base prevede audit ex post delle spese relative alle azioni indirette da effettuare conformemente alle regole di Orizzonte 2020. I costi del sistema di controllo fanno parte delle spese amministrative per l'attuazione di PRIMA. Il sistema fornisce garanzie ragionevoli e assicura un'adeguata gestione dei rischi individuati.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'atto di base prevede una serie di misure per la prevenzione delle frodi e delle irregolarità, in particolare:

l'articolo 11 dell'atto di base stabilisce che PRIMA-IS deve concedere l'accesso a informazioni e locali per consentire alla Commissione di effettuare controlli, valutazioni e audit sull'attuazione di PRIMA o per permettere all'OLAF di svolgere indagini.

L'articolo 4 dell'atto di base stabilisce tra l'altro che il contributo dell'Unione è subordinato al rispetto da parte di PRIMA degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A norma dell'articolo 9, la Commissione può sopprimere, ridurre o sospendere il proprio contributo.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
			di paesi EFTA ¹⁵	di paesi candidati ¹⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione	Diss./Non diss. ¹⁴				
1A	05.090301 – Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioproducti	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
1A	08.020302 – Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
1A	08.020305 - Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
1A	08.020201 – Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

¹⁴ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

¹⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio. .

¹⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il **foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa** (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione
---	--------	--

DG: AGRI/H, RTD/F, RTD/I, RST/D			Anno 2018 ¹⁷	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021-2029	TOTALE
• Stanziamenti operativi							
08.020302	Impegni	1)	5,000	5,000	40,000		50,000
	Pagamenti	2)	1,000	2,500	2,500	44,000	50,000
08.020305	Impegni	(1a)	7,500	7,500	60,000		75,000
	Pagamenti	(2a)	1,500	3,750	3,750	66,000	75,000
08.020201	Impegni	(1b)	2,500	2,500	20,000		25,000
	Pagamenti	(2b)	500	1,250	1,250	22,000	25,000
TOTALE degli stanziamenti per la DG RTD	Impegni	=1+1a +1b	15,000	15,000	120,000		150,000
	Pagamenti	=2+2a +2b	3,000	7,500	7,500	132,000	150,000

¹⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

05,090301	Impegni	(1c)	5,000	5,000	40,000		50,000
	Pagamenti	(2c)	1,000	2,500	2,500	44,000	50,000
TOTALE degli stanziamenti per la DG AGRI		Impegni	= 1c	5,000	5,000	40,000	50,000
		Pagamenti	= 2c	1,000	2,500	2,500	44,000

			Anno 2018 ¹⁸	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021-2029	TOTALE
• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	20,000	20,000	160,000		200,000
	Pagamenti	(5)	4,000	10,000	10,000	176,000	200,000
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici (08 01 05)		(6)	0,222	0,226	0,230		0,678
TOTALE degli stanziamenti RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale		Impegni	=4+ 6	20,222	20,226	160,230	200,678
		Pagamenti	=5+ 6	4,222	10,226	10,230	176,000

¹⁸

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021-2029	TOTALE
		DG: RTD				
• Risorse umane		0,204	0,208	0,212		0,624
• Altre spese amministrative		0,018	0,018	0,018		0,054
TOTALE DG RTD	Stanziamenti	0,222	0,226	0,230		0,678

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A "Spese amministrative" del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,222	0,226	0,230		0,678
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2018 ¹⁹	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021-2029	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	20,222	20,226	160,230		200,678
	Pagamenti	4,222	10,226	10,230	176,000	200,678

¹⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo ²⁰	Costo medio	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		TOTALE			
			RISULTATI																	
			z:	Costo	z:	Costo	Numero totale	Costo totale												
OBIETTIVO SPECIFICO 1²¹ ...																				
- Risultato	Progetti pilota/di dimostrazione*		3	20,000	3	20,000	3	20,000	4	30,000	4	30,000	6	40,000	6	40,000	29	200,000		
OBIETTIVO SPECIFICO 2:																				
- Risultato	Progetti R&S**		15	20,000	15	20,000	15	20,000	20	30,000	20	30,000	30	40,000	30	40,000	145	200,000		
COSTO TOTALE			18	40,000	18	40,000	19	55,000	24	65,000	24	65,000	36	67,500	36	67,500	175	400,000		

* Contributo dell'UE utilizzato per 10 progetti di dimostrazione, con un costo medio dai 10 a 15 milioni di EUR e 20 progetti pilota con un costo medio di 2,5 milioni di EUR per progetto.

** Contributo degli Stati partecipanti utilizzato per progetti con un costo medio da 1 a 1,5 milioni di EUR

²⁰ I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

²¹ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021-2029	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					

Esclusa la RUBRICA 5²² del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0,204	0,208	0,212		0,624
Altre spese di natura amministrativa	0,018	0,018	0,018		0,054
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,222	0,226	0,230		0,678

TOTALE	0,222	0,226	0,230		0,678
---------------	-------	-------	-------	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²²

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

•	A n n o	A n n o	A n n o
	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
•	•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)		
•	08 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		
•	08 01 01 02 (nelle delegazioni)		
•	08 01 05 01 (ricerca indiretta)	1	1
•	10 01 05 01 (ricerca diretta)		
•	•Personale esterno (in equivalente a tempo pieno: ETP)²³		
•			
•	XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)		
•	XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)		
•	XX 01 04 aa ²⁴	• - in sede	
•		• - nelle delegazioni	
•	08 01 05 02 (CA, SNE, INT — Ricerca indiretta)		1
•			1
•	10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta)		
•	Altre linee di bilancio (specificare)		
•	TOTALE		2
		2	2

²³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p><u>Funzionari e agenti contrattuali</u></p> <p>Le risorse umane di cui al punto 8.2.1 sono calcolate sulla base di un costo medio di 134 000 EUR per funzionario e 70 000 EUR per agente contrattuale incrementato del 2% l'anno.</p> <p>I principali compiti connessi all'azione saranno:</p> <p>La partecipazione alle riunioni del comitato PRIMA e alle riunioni del consiglio di ricerca di PRIMA in qualità di membro, +/- 3-4 volte l'anno riunioni di due giorni l'una</p> <p>Osservatore nelle valutazioni delle proposte PRIMA, 2-3 giorni l'anno</p> <p>Partecipazione a seminari e azioni di divulgazione due/tre volte l'anno</p> <p>Negoziazione e preparazione dell'accordo con PRIMA-IS</p> <p>Preparazione della decisione di finanziamento annuale e dei pagamenti connessi</p> <p>Approvazione del piano di lavoro annuale</p> <p>Monitoraggio dell'attuazione sulla base delle relazioni annuali e coordinamento delle valutazioni intermedia e finale</p> <p>Audit finanziario e giuridico dell'attuazione di PRIMA</p>
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022			Anno 2023
Impegni degli Stati partecipanti a PRIMA	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	40,000	40,000	200,000
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	40,000	40,000	200,000

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁵					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo ...									

Per quanto riguarda le entrate varie con "destinazione specifica", precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁵ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.